



Ministero dell'istruzione e del merito

A/6

Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado

	Tipologia	Punti
A	Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio	
A.1	Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente Più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110 Più ulteriori 4 punti se il titolo di studio è stato conseguito con la lode I titoli di studio il cui voto non è espresso su base 110 sono rapportati a 110. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti	12 12
B	Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali	
B.1	Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello che non costituisce il titolo di accesso di cui al punto A.1, per ciascun titolo	3
B.2	Laurea triennale o diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso ai titoli di cui ai punti A.1 e B.1. Diploma ISEF, per ciascun titolo	1,5
B.3	Diploma di Istituto Tecnico Superiore, per ciascun titolo	1,5
B.4	Abilitazione per altra classe di concorso per la scuola secondaria di primo o secondo grado, per ciascun titolo Le abilitazioni conseguite nelle classi di concorso oggetto di accorpamento • se conseguite prima dell'entrata in vigore del DM 255 del 2023 sono oggetto di valutazione in relazione a ciascuna abilitazione conseguita; • se conseguite dopo l'entrata in vigore del DM 255 del 2023, sono valutabili come singola abilitazione	3
B.5	Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità, per ciascun titolo	9
B.6	Superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, qualora non valutato ai sensi del punto B.4, per ciascun titolo Per le classi di concorso accorpate di cui al DM 255 del 2023, va valutato il superamento di ciascun concorso.	3
B.7	Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42, per ciascun titolo	14
B.8	Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o di II fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo	15



Ministero dell'istruzione e del merito

B.9	Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo	13
B.10	Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, per ciascuna graduatoria	14
B.11	Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo)	2
B.12	Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo	6
B.13	Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU svolti dalle università, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo	3
B.14	Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, e del decreto del Ministro dell'istruzione 18 ottobre 2022, n. 200, ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dei predetti decreti, esclusivamente nel periodo di vigenza del riconoscimento dell'Ente, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera)	a. B2 Punti 3 b. C1 Punti 4 c. C2 Punti 6
B.15	Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo	1
B.16	Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130 per ciascun titolo	3
B.17	Certificazioni informatiche: per i titoli già presentati e valutati nel corso dei precedenti bienni di vigenza delle GPS, per ciascun titolo e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti per i titoli presentati ai fini della valutazione per il biennio 2026/2027-2027/2028, sono valutabili esclusivamente le certificazioni informatiche rilasciate da soggetti accreditati da ACCREDIA e conformi ai <i>framework</i> europei <i>DigComp 2.2</i> e <i>DigCompEdu</i> , per <i>DigComp 2.2</i> per ciascun titolo per <i>DigCompEdu</i> per ciascun titolo fino a un massimo complessivo di 4 punti, inclusivi di eventuali titoli già riconosciuti	0,5 1 2
C	Titoli di servizio	



Ministero dell'istruzione e del merito

C.1	Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado: a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari; b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso; c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso. Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato	2 12 12
C.2	Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro grado a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari; b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso; c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado. Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato.	1 6 6
NOTE al servizio	Il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle pluriclassi delle scuole di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.	

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara